



Corso di formazione
Guardie Ecologiche Volontarie
Anno 2018 – 2019

Zoofilia – Animali d'affezione - parte seconda

Docente : Gev Massimo Ramello

Legge Regionale 34/93

Tutela e controllo degli animali da affezione.

Art. 1.—(Finalità)

La Regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone.

La presente legge disciplina, inoltre, le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione.

Art. 2.

(Definizione di animale d'affezione)

Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

Art. 3

Responsabilità del detentore

1.

Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

2.

In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:

- a)** fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
- b)** procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
- c)** garantisce le cure sanitarie necessarie;
- d)** ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

3.

È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

4.

È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4.

(Controllo della riproduzione)

1.

Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

2.

La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5.
(Soppressione eutanasica)

1.

Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6.

(Prevenzione e controllo del randagismo)

1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.

2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.

4. Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7.
(Canili pubblici)

1. I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.

2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.

3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.

4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) .

5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8.

(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.

2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9.

(Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)

1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.

3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 9 bis.

(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 10.

(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

- 1.** La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
- 2.** L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.

3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla [legge n. 281/1991](#) , può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.

4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11.

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.

2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.

3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.

Art. 12.

(Randagismo felino)

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..

2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:

- a)** l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- b)** il controllo delle nascite;
- c)** la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13.

(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)

- 1.** Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a)** il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b)** un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
 - c)** un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
 - d)** un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;
 - e)** un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f)** tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
- 2.** Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
- 3.** Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 15

(Provvedimenti, sanzioni e vigilanza)

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 5: da 258,00 euro a 1.548,00 euro;

b) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): da 258,00 euro a 1.032,00 euro;

c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro.

3. In caso di recidiva la pena è triplicata.

4. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:

a) al servizio veterinario delle ASL;

b) agli agenti dipendenti dagli enti locali;

c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato;

e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall' articolo 6 della legge 189/2004.

Art. 16.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

1 bis. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva, su proposta della Giunta regionale, un regolamento di aggiornamento del provvedimento di cui al comma 1.

Art. 17.
(Norma di rinvio)

1.

Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della [legge 281/91](#) .

Regolamento regionale n. 2 del 11 novembre 1993

Regolamento per la Tutela e
controllo degli animali da
affezione.

Art. 1.

Criteria per la detenzione di animali da affezione

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

Art. 2.

Soppressione eutanasica

1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

Art. 3.

*Criteria per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di
cattura e custodia animali randagi*

1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilita' costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.

2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.

3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.

4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani risultano senza proprietario e non possono restituiti, secondo le modalita' di cui all'

[articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20](#)

, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta

5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.

6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta' di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.

7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.

8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.

9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.

10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.

11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

Art. 3 bis

*(Elenchi regionali degli operatori
addetti al servizio di cattura e
custodia dei cani randagi)*

Omiss.

Art. 4.

Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani

1.

Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:

- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita' ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

Art. 5.

Criteria per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario

1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perche' senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:

- capacita' massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
- superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;

- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per gli interventi veterinari;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne' cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.

3. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta' si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni, per animali, di cui al presente Regolamento.

4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultano: la data dell'introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario.

5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale

6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.

7. I Comuni per la realizzazione di rifugi, possono concedere' in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l'edificazione.

8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.

9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.

10. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.

11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6.

Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti

- 1.** Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
- 2.** Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.

3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:

- superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;

- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale per gli interventi veterinari;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino la data d'introduzione o di nascita del cani presenti, le generalita' del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalita' del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluogo con periodicità almeno trimestrale.

6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

Art. 7.

Criteria e procedure per il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

Art. 8.

Corsi di formazione e di educazione sanitaria

Art. 9.

Interventi di controllo sulla popolazione felina

- 1.** Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.
- 2.** Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zoiatrici che si rendano necessari.

3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza.

4. La cattura dei gatti randagi puo' essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura e' eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5 . I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità'.

7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.

8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 5 Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189)).

6. omiss

Legge regionale n. 18 del 19 luglio 2004

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)".

Art. 1. *(Finalità)*

- Istituzione l'anagrafe canina regionale informatizzata
- Metodo di identificazione Microchip

Art. 2. (Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

- Anagrafe informatizzata gestita dal Servizio Vet. Regionale
- Obbligo dei proprietari dei cani di corrispondere le spese di registrazione

Art. 3.

(Obblighi dei proprietari o detentori)

- 1.** Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
- 2.** Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 4.

(Scheda di identificazione)

Omiss

Art. 5.

(Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

Omiss

Art. 6.

(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

Omiss

Art. 7.

(Banca dati regionale)

Omiss

Art. 9.

(Identificazione dei cani vaganti)

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.

- 3.** Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
- 4.** Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
- 5.** I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
- 6.** Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Art. 10.
(Vigilanza)

Omiss

Art. 11.
(Revisione dell'anagrafe canina comunale)

Omiss

Art. 12.
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.

2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.

3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Legge regionale n. 27 del 04 novembre 2009

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale

Art. 3.
(Divieti)

1.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:

- a)** la recisione delle corde vocali;
- b)** il taglio delle orecchie;
- c)** il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.

2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

4. È vietata altresì:

- a)** la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
- b)** la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;
- c)** mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.

Art. 5.

(Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata)

1. Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.

2. I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.

3. I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.

3. I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.

4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani.

5. Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.

6. Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:

a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;

b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.

7. Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.

8. Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.

9. Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.

10. È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del

[codice penale](#) ;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.

Art. 8.

(Sanzioni)

- 1.** Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.
- 2.** I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

3. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.

4. La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.

5. Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.

6. Nei casi previsti dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto.

7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#)

, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

**Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea per la
protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il
13 novembre 1987, nonché norme
di adeguamento dell'ordinamento
interno.**

Allegato I

Specie animali

PARTE A

Cani

Gatti

PARTE B

Furetti

PARTE C

Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.

Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].

Mammiferi: roditori e conigli domestici.

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita i animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Codice della strada - Art. 189. Comportamento in caso di incidente.

9 bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 331.

